

CIRCOLARE N. 21/2010

Roma, 05/03/10

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA (ESCLUSI QUELLI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA)

LORO SEDI

E, PER CONOSCENZA:

AI PREFETTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA

**LORO SEDI** 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

**BOLZANO** 

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Elezioni regionali ed amministrative di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010. Eventuale turno di ballottaggio, per le elezioni amministrative, di domenica 11 e lunedì 12 aprile 2010.

Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune, previa comunque l'esibizione della tessera elettorale, e purchè siano elettori rispetto a ciascun tipo di consultazione.

Ciò premesso, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire, in occasione delle consultazioni di cui all'oggetto, l'esercizio del voto da parte delle categorie di elettori via via evidenziate, con preghiera di curarne l'esecuzione, anche per il tramite delle amministrazioni comunali.



INDICE

- a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati presso il seggio, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio.
- b) Militari e appartenenti a Corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
- c) Naviganti (marittimi e aviatori).
- d) Degenti in ospedali e case di cura.
- e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.
- f) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontamento dall'abitazione.
- g) Detenuti.
- h) Consegna e uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione o per ciascun seggio speciale.

\*\*\*

- a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati presso il seggio, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio (art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
- Il presidente vota nella sezione presso la quale esercita il suo ufficio, anche se sia iscritto in altra sezione del comune (in detta ipotesi vota per le elezioni comunali, se previste, e per quelle provinciali e regionali, se previste) o in una sezione di altro comune della provincia (in tale ipotesi vota per le elezioni provinciali e regionali, se previste, ma non può votare per le elezioni comunali) o in una sezione di altro comune appartenente ad una diversa provincia della stessa regione (in tale ipotesi vota solo per le elezioni regionali, se previste, ma non può votare per le consultazioni comunali né per quelle provinciali);
- gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del comune (si rammenta che possono essere nominati a tali incarichi solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il seggio elettorale);
- i rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori rispettivamente del comune (per le



elezioni comunali), della provincia (per le elezioni provinciali) e della regione (per le elezioni regionali);

- gli ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del comune (in questo caso votano per le elezioni comunali, se previste), di altro comune della provincia (in questo caso votano per le elezioni regionali e provinciali, se previste, ma non per le elezioni comunali) o di altro comune appartenente a una diversa provincia della stessa regione (in tale ipotesi votano solo per le elezioni regionali, se previste, ma non per le consultazioni comunali né per quelle provinciali).

Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto ope legis.

b) Militari e appartenenti a Corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 1 lett. f) del decreto-legge n. 161/1976, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240)

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Ovviamente, per le elezioni comunali, se previste, potranno esercitare il diritto di voto solo se siano elettori del comune.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, lett. f) del decreto-legge n. 161 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, le categorie di elettori sopraindicati votano per le <u>elezioni regionali e provinciali</u>, se previste, nel comune in cui si trovano per causa di servizio, purchè siano elettori di un comune della regione o della provincia.

Al riguardo, questa Direzione Centrale, con nota prot. n. 327 del 10 febbraio 2010, che si allega in copia, ha fatto pervenire ai Dicasteri, ed ai Comandi Generali o Uffici Centrali, dai quali i reparti delle suddette Forze dipendono, alcuni suggerimenti al fine dell'avviamento alle urne del predetto personale, in occasione delle prossime consultazioni.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare le amministrazioni comunali, anche al fine di attivare ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).

Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto ope legis.

c) Naviganti (marittimi e aviatori) – (art. 1, lett. f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240)



In occasione dello svolgimento di **elezioni regionali e provinciali**, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, ai sensi dell'art. 1, lett.f), del decreto-legge n. 161 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, in qualsiasi sezione del comune ove si trovino per motivi d'imbarco, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione o della provincia.

Brevemente, si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una **domanda scritta** dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione (quindi sabato 27 marzo per le consultazioni del 28 e 29 marzo 2010 e sabato 10 aprile per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010), ne informa immediatamente (anche via e-mail) il comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al dichiarante stesso apposito certificato:
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta l'informativa di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

Vorranno le SS.LL. richiamare l'attenzione, oltre che delle amministrazioni comunali, anche delle competenti Autorità portuali e aeroportuali sulle cennate disposizioni e istruzioni.

## d) Degenti in ospedali e case di cura (art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il nosocomio (per le elezioni comunali), di altro comune della provincia (per le elezioni provinciali), o di altro comune della regione (per le elezioni regionali).



Si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del

direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **entro il terzo giorno antecedente la votazione** (giovedì **25 marzo** per le consultazioni del 28 e 29 marzo 2010 e giovedì **8 aprile** per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010).

Il sindaco del comune in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, ai fini delle relative annotazioni nelle liste sezionali, nel giorno precedente l'elezione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci dei suddetti comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del rispettivo luogo di cura.
- La cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, in base al numero di posti-letto, secondo il seguente ben noto schema:

- sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 43 del citato D.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500 (si rammenta che a tali sezioni possono essere assegnati, ai sensi delle cennate disposizioni normative, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura);
- 2) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato che precede le elezioni (sabato 27 marzo



per le elezioni del 28 e 29 marzo 2010 e sabato **10 aprile** per l'eventuale ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010), contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura. Le funzioni del seggio speciale, alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati, sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e alla consegna delle schede votate all'Ufficio elettorale di sezione sopracennato, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori degenti risultati votanti e iscritti in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione;

3) uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario. Le funzioni del seggio volante, alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati, sono anche qui limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori che risultano votanti nel relativo elenco.

L'art. 9, comma 9, della legge 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione sia delle amministrazioni comunali che delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

## e) <u>Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità</u> (<u>art. 42 del D.P.R. n. 570/1960)</u>

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, ai sensi dell'articolo summenzionato, per le elezioni comunali e provinciali e regionali, se previste, purchè siano elettori rispettivamente del comune stesso o di altro comune della provincia o della regione:

- tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria;



- tutti i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 44 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare al riguardo le amministrazioni comunali e i direttori delle strutture di ricovero e assistenza interessate, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

## f) <u>Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile</u> l'allontamento dall'abitazione

Nel richiamare integralmente le istruzioni tecniche fornite con circolare n. 8 del 2 febbraio 2010, alla lettera o), si ribadisce che per le elezioni comunali, provinciali e regionali le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo se l'avente diritto dimori nell'ambito del territorio rispettivamente del comune, della provincia o della regione per cui è elettore.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" e gli elettori "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore".

Si rammenta che entro **lunedì 8 marzo 2010** (ventesimo giorno antecedente la data di votazione) l'elettore avente diritto all'esercizio del voto domiciliare deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, **un'apposita dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto al proprio domicilio, indicandone il completo indirizzo, redatta su carta libera e corredata della prescritta documentazione sanitaria ("un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali"). In seguito a quesiti pervenuti, si esprime l'avviso che, in un'ottica di garanzia del diritto al voto costituzionalmente tutelato, <b>il termine dell'8 marzo sopraindicato abbia carattere ordinatorio,** compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.



Le SS.LL. vorranno rammentare ai sindaci dei comuni delle rispettive province i delicati adempimenti di loro competenza (cfr. già citata circolare n. 8 del 2 febbraio 2010) invitandoli a dare la massima informazione, con ogni mezzo ritenuto idoneo, della facoltà di voto a domicilio per tali elettori e delle modalità di sua fruizione nonché a svolgere opera di sensibilizzazione e di raccordo nei confronti dei presidenti di seggio e degli scrutatori per la piena attuazione delle disposizioni concernenti il voto domiciliare, garantendo il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

Le SS.LL. vorranno nuovamente sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali in ordine all'esigenza della corretta formulazione dei certificati medici, da parte dei funzionari medici **tempestivamente** designati, e affinchè nell'approssimarsi del suddetto termine dell'8 marzo, venga assicurato un adeguato potenziamento del servizio di rilascio dei suddetti certificati medici.

Sarà cura delle SS.LL. vigilare con la massima attenzione affinchè sia assicurato il puntuale adempimento delle disposizioni normative vigenti in materia.

## g) Detenuti (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali, sempre che, in tali casi, siano iscritti rispettivamente nelle liste elettorali di una sezione del comune o di un comune della provincia o di un comune della regione.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte alla lettera d) punto 2.

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

- 1) l'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (giovedì 25 marzo per le consultazioni del 28 e 29 marzo 2010 e giovedì 8 aprile per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010), per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore:
- 2) il Sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi; tale attestazione



varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;

- a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso Istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali altri comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra struttura penitenziaria;
- 3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio, il giorno precedente quello della votazione, prima dell'insediamento del seggio (sabato 27 marzo per le consultazioni del 28 e 29 marzo 2010 e sabato 10 aprile per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010), per la consegna al presidente del seggio speciale .

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione** (quindi venerdì **26 marzo** per le consultazioni del 28 e 29 marzo e venerdì **9 aprile** per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010), ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera b), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi che precedono.

Le SS.LL. vorranno richiamare i suddetti adempimenti, per quanto di rispettiva competenza, all'attenzione sia delle amministrazioni comunali che dei direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, svolgendo nel contempo opera di sensibilizzazione affinchè venga effettuata, nei confronti di tutti i detenuti aventi diritto al voto, attraverso i mezzi più adeguati, una efficace e tempestiva informazione circa le modalità e i termini di esercizio dei loro diritti, nonché per la puntuale attuazione delle prescritte procedure amministrative finalizzate a consentire alle categorie suddette di elettori l'esercizio di un diritto tutelato costituzionalmente.

g) <u>Consegna e uso di un bollo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun</u> seggio speciale



Con l'occasione, si rammenta che presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati (cosiddetti seggi "volanti") per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva) dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale.

I suddetti bolli saranno affidati, a cura del sindaco, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione (sabato 27 marzo per le consultazioni del 28 e 29 marzo 2010 e sabato 10 aprile per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010) ai presidenti dei seggi "madre", che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale; in caso di seggi "volanti", ovviamente, il presidente custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

La dotazione dei suddetti timbri viene effettuata unicamente al fine di adempiere al disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede l'apposizione del bollo della sezione sulla tessera elettorale di ciascun votante, all'interno di uno degli appositi spazi per la certificazione del voto.

Pertanto, i suddetti bolli non devono, in ogni caso, essere utilizzati per la timbratura delle schede, né per alcun altro adempimento del seggio "madre", essendo, si ribadisce, esclusivamente destinati alla suddetta certificazione del voto nei seggi speciali e "volanti".

Si soggiunge, ancora, che il sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo descritto in premessa - valido per tutte le tipologie di sezioni - è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei sindaci dei comuni delle rispettive province per i relativi adempiment nonché ai fini di fornire adeguate informazioni ai presidenti delle sezioni nelle cui circoscrizioni esistono seggi "speciali" o seggi "volanti" nel pieno rispetto della legge e con la massima tempestività e precisione.

Si prega di favorire un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE Paolo Guglielman



Prot. 327 del 10 febbraio

Posta prioritaria

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Largo Luigi Daga, 2 00164 ROMA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Gabinetto del Ministro Via XX Settembre 97 00187 ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA Gabinetto del Ministro Via XX Settembre, 8 00187 ROMA

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Gabinetto del Ministro Via XX Settembre, 20 00187 ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Via XXI Aprile, 51 00162 ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Viale Romania, 45 00197 ROMA



AL COMITATO CENTRALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA Via Toscana, 12 00187 ROMA

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE SEDE

OGGETTO: Elezioni regionali ed amministrative di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010, con eventuale turno di ballottaggio, per le sole elezioni amministrative di domenica 11 e lunedì 12 aprile 2010. Avviamento alle urne dei militari, degli appartenenti ai Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

In occasione delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto – con orario di votazione dalle ore 8 alle ore 22 nella giornata di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 nella giornata di lunedì, sia per il primo turno che per l'eventuale ballottaggio - i militari delle Forze Armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - a norma dell'art. 1, lettera f), del d.l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'art. 40 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570 potranno esercitare, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal proprio Comune, il diritto di voto, per le succitate consultazioni elettorali, anche in occasione dell'eventuale ballottaggio in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori iscritti nelle relative liste purchè siano elettori di un Comune della Regione (per le elezioni regionali) della Provincia (per le elezioni provinciali) o del Comune stesso (per le elezioni comunali).



DIPAKTIMENTO PEK GLI AFFAKI INTEKNI E TEKKITO

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Al riguardo, questo Ministero ritiene opportuno consigliare l'adozione di alcune cautele idonee a prevenire ogni inconveniente che potrebbe verificarsi in dipendenza dell'esercizio delle facoltà previste dalla legge per le categorie di elettori sopraindicati.

Infatti, nei centri nei quali esistono cospicui reparti di Forze armate, di Corpi militarmente organizzati, di Forze di Polizia ovvero di Vigili del Fuoco, può verificarsi l'affluenza in massa degli appartenenti a detti reparti in determinate sezioni elettorali, specialmente in quelle che presentano un maggior numero di iscritti il che potrebbe determinare un congestionamento nelle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e ritardare, conseguentemente, l'esercizio del voto per gli elettori assegnati a quelle sezioni.

Per ovviare a tali inconvenienti, questo Ministero ha, a suo tempo, disposto che le Commissioni elettorali dei Comuni di cui si tratta assegnassero un limitato numero di elettori alle sezioni ubicate in prossimità delle caserme.

Si prospetta, pertanto, la necessità che i Comandi dei reparti e dei Corpi in parola prendano opportuni accordi con i Sindaci dei Comuni, al fine di procedere allo smistamento dei propri dipendenti fra le predette sezioni, cercando di avviarli in piccoli gruppi alle urne e stabilendo opportuni turni, nelle ore di prevedibile minore affluenza, in maniera tale da assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori.

Inoltre, per evitare che le agevolazioni previste dalle succitate norme per la votazione dei militari, degli appartenenti alle Forze di Polizia od ai Vigili del Fuoco in servizio in un Comune diverso da quello nelle cui liste sono iscritti, possano dar luogo ad abusi oppure ad irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze armate o ad Organi ad esse assimilati - e tenuto conto anche delle difficoltà che possono frapporsi, all'atto della votazione, all'accertamento dell'effettiva qualità di militare o di appartenente ai suddetti Corpi degli elettori di cui si tratta - appare consigliabile che i Comandanti di reparto predispongano un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestino che il dipendente "Presta servizio (militare) nel reparto ......, di stanza nel Comune di ......, apponendovi la propria firma e il bollo del Comando.

Sarebbe, inoltre, consigliabile che i Comandi, gli Uffici od i Corpi interessati rilascino - ai propri dipendenti sprovvisti della carta d'identità o di un altro valido documento di identificazione e che fossero privi anche del "tesserino" senza fotografia



rilasciato dal reparto - un foglio recante le generalità, controfirmato dal Comandante che ha formulato la dichiarazione attestante il luogo in cui il dipendente presta servizio. Detto foglio potrebbe servire ad agevolare l'identificazione dell'elettore da parte del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Data l'esigenza di assicurare la massima regolarità nello svolgimento delle operazioni di votazione, si confida che gli Enti ed i Comandi in indirizzo vorranno prendere nella più attenta considerazione i suggerimenti di questo Ministero ed impartire, tempestivamente, le conseguenti disposizioni agli organi dipendenti, in merito alle quali si gradirà poter ricevere cortesi notizie.

Per i militari o per gli appartenenti ai predetti Corpi, eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione dovrebbe recare, in aggiunta, l'indicazione del Comune in cui voteranno.

Analoga dichiarazione potrebbe essere predisposta, a cura dei Comandi o degli Uffici competenti, per i dipendenti che si trovassero a prestare servizio isolato fuori dal Comune nelle cui liste sono iscritti. I militari o gli appartenenti agli indicati Corpi in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori dalla sede del Corpo e fuori dal territorio del Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel Comune in cui si trovano. In tal caso, non occorrerà alcuna dichiarazione, ma sarà sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza oppure un documento equivalente già in possesso delle categorie in parola.

IL DIRETTORE CENTRALE (Guglielman)